

ISTRUZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ESAME PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE "PATENTINO" (PER CANDIDATI MINORENNI)

A seguito dell'entrata in vigore del D.I. 23 marzo 2011, n. 106, è cambiata la disciplina in materia di conseguimento del CIGC, che si applica alle domande presentate agli sportelli degli UMC a partire dal 1° aprile 2011.

Per le richieste trasmesse con la procedura telematica, ai fini della determinazione della data di presentazione dell'istanza, farà fede la data di acquisizione al CED. Pertanto, le richieste trasmesse con tale procedura fino al 30/03/2011 saranno assoggettate alla vecchia normativa, quelle trasmesse dal 31/03/2011 alla nuova normativa.

Gli elementi di novità intervenuti si possono riassumere in:

- previsione, nell'ambito dei corsi di preparazione alla prova teorica, di un'ora di lezione su *"elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza"*, in conformità ai contenuti dell'allegato 1 al D.I. 23.03.2011, n. 106;
- rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore;
- previsione di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC, in conformità ai contenuti degli allegati 4 e 5 al D.I. 23.03.2011, n. 106;

1) **RICHIESTA:** La domanda deve essere redatta sul modello TT 2112, barrando il primo riquadro dopo la parola "CHIEDE" e sostituendo, nella riga corrispondente, le parole: "della patente di guida di categoria" e con: "del CIGC".

La domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale (o dal tutore) e corredata di un suo documento di identità in corso di validità.

Inoltre, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida, nello spazio riservato alle "NOTE" deve essere indicato il tipo di veicolo con il quale s'intende sostenere la prova pratica di guida (ciclomotore a due ruote ovvero triciclo o quadriciclo leggero).

I modelli TT 2112 sono disponibili presso lo sportello stampati, sito in galleria Spagna, 12 – 35100 Padova, orario di apertura al pubblico:

- martedì dalle 15:00 alle 16:00;
- giovedì dalle 9:30 alle 11:30.

In alternativa, si possono scaricare dal nostro sito: www.umcpadova.arpis.it e rilegarli secondo le relative istruzioni.

2) **VERSAMENTI:** alla richiesta di cui al punto 1), si devono allegare:

1. attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c 4028, incollata nell'apposito riquadro;
2. attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c 4028, spillata in cartellina in modo che si possa restituire in caso di mancato conseguimento del CIGC e potrà essere riutilizzata;
3. attestazione del versamento di € 15,00 sul c/c 9001, incollata nell'apposito riquadro;
4. attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001. Questo versamento può essere cumulato con quello alla lettera c. in un unico versamento;

Si ricorda che i versamenti valgono due anni dalla data del timbro postale e devono essere intestati al candidato (anche se minorenni), non si possono accettare le ricevute di versamento in luogo delle attestazioni, né bollettini non premarcati o fotocopiati.

3) **CERTIFICATO MEDICO:** alla richiesta deve essere allegato un certificato medico rilasciato da uno dei medici di cui all'art. 119 del C. d. S., in data non anteriore a tre mesi

alla data di presentazione della pratica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 116, comma 1-quater, dello stesso codice, **in originale più copia**;

Pertanto è indispensabile che il certificato sia regolarmente datato. Inoltre, dovrà recare il timbro lineare del medico che lo sottoscrive e quello tondo dell'Ente di appartenenza. Qualora si rendesse necessario la rettifica dei dati riportati sui certificati medici, le correzioni dovranno essere convalidate da timbro e firma del medico.

I certificati devono essere rilasciati con una marca da bollo di € 14,62 e senza la foto del candidato. **Saranno respinti i certificati non conformi e/o mancanti di uno o più dati**.

4) ATTESTATI DI FREQUENZA: in ogni pratica deve essere inserito l'*attestato di frequenza* al corso di preparazione alla prova teorica, che deve essere redatto in modo conforme all'allegato 3 del D.I. 23 marzo 2011, n. 106, **in originale più copia**.

Si ricorda che la nuova normativa ha soppresso le 8 ore di "educazione alla convivenza civile", perciò la durata del corso deve essere di 13 ore, così suddivise:

- a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
- b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
- c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;
- d) 1 ora da destinare all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza;

La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi **registri** conformi al modello previsto nell'allegato 2 del D.I. 23 marzo 2011, n. 106, custoditi dal soggetto che effettua il corso. Non sono ammesse **più di tre ore di assenza** e non possono essere effettuati recuperi di ore perse. Pertanto, i candidati che hanno accumulato assenze superiori dovranno seguire per intero un nuovo corso.

Inoltre, ai corsi svolti dagli istituti scolastici è consentita la partecipazione ai tredicenni, a condizione che gli stessi compiano 14 anni entro la fine dell'anno scolastico. Ovviamente, chi non avrà compiuto l'età prescritta per il giorno dell'esame di teoria fissato per i candidati della scuola non potrà parteciparvi ma, dopo aver compiuto 14 anni d'età, potrà sostenere l'esame presso un ufficio della Motorizzazione Civile.

5) INSERIMENTO DATI: l'Ente che eroga il corso di preparazione alla prova teorica deve provvedere all'inserimento dei dati anagrafici dei candidati nel sito www.ilportaledellautomobilista.it, utilizzando il proprio codice identificativo e la password, che ha scadenza semestrale e si riattiva tramite il numero verde 800007777.

Si fa presente che si deve procedere all'inserimento della richiesta del CIGC solo se la pratica è completa di tutta la documentazione, perché l'operazione genera la "marca operativa" (84PD+sei numeri) e la data di acquisizione della domanda, fondamentali per la determinazione dei diritti e degli obblighi dei candidati. **L'Ente che inserisce la pratica, poi, ha l'obbligo di presentarla all'UMC competente per il controllo**. Al riguardo si sottolinea che verranno respinte le pratiche corredate da certificati medici, versamenti e attestati di fine corso recanti data successiva a quella di acquisizione della domanda.

Nell'inserimento dei dati si raccomanda di fare particolare attenzione:

- alla data di fine corso che deve, ovviamente, corrispondere a quella dell'attestato;
- alle prescrizioni tecniche indicando il codice "L" se c'è l'obbligo delle lenti durante la guida e "N" se non c'è obbligo;

-alla corrispondenza dei dati anagrafici, in quanto saranno gli stessi che poi compariranno su patentino. A tale proposito si precisa che:

per i nati in Italia si compilano solo i campi “provincia” e “comune” di nascita, mentre nel campo "stato" non si deve inserire nulla.

Per i nati all'estero, invece, si compilano solo i campi “stato” e “comune” di nascita, mentre nel campo “provincia” non si deve inserire nulla.

Per i cittadini italiani nati nei comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati, a seguito di accordi internazionali, si deve inserire nel campo “stato” la sigla “III” e compilare il campo “comune” di nascita, mentre nel campo “provincia” non si deve inserire nulla. **Nel campo “indirizzo”** si deve inserire: nel primo settore la locuzione “via”, “piazza” ecc., e nei due successivi il nome della via, il n. civico.

Concluso l’inserimento si deve trascrivere nel modello TT2112:

- nel campo “protocollo esterno e data”, la marca operativa e data inserimento;
- nel campo “autoscuola/agenzia” il codice della scuola o autoscuola.

In caso di dubbi, potete chiedere chiarimenti all’indirizzo: uffpatentiuppd@mit.gov.it

6) ESAME DI TEORIA:

Sedute di esami teorici degli allievi di istituti scolastici.

Per esigenze organizzative, le sedute d’esame presso le sedi degli istituti scolastici saranno concesse per un numero minimo di 48 candidati, raggiungibile anche cumulando allievi provenienti da altre scuole. Le richieste di sedute d’esame per un numero inferiore di candidati saranno effettuate presso la sede dell’ufficio della Motorizzazione Civile.

La richiesta della seduta d’esame deve essere fatta dal Dirigente scolastico con una lettera di accompagnamento al plico della pratiche, indicando:

- la sede ed eventuali date d’esame preferite;
- il nominativo del responsabile del corso;
- l’elenco nominativo dei candidati;
- il numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni.

Le richieste d’esame dovranno essere consegnate direttamente all’Ufficio patenti, sito al civico n. 5 di galleria Spagna, il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12,00.

All’esame dovrà essere presente il responsabile del corso che provvederà all’identificazione dei candidati e che, a tal fine, apporrà una sua sigla sul verbale d’esame accanto al nome di ogni candidato esaminato. Inoltre, dovrà dichiarare sul verbale di aver informato i candidati sulla corretta procedura della prova d’esame.

Sedute di esami teorici degli allievi di autoscuole.

Le autoscuole possono chiedere sedute d’esame nella propria sede, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, secondo i nastri operativi previsti per le trasferte.

Si precisa che non si possono concedere sedute miste di esami per il conseguimento del CIGC ed esami per il conseguimento della patente di categoria A o B. Mentre, è possibile concedere sedute formate da esami di teoria, per un numero minimo di 36 candidati, ed esami di guida per il conseguimento del CIGC fino al completamento del nastro operativo previsto per la trasferta, raggiungibile anche cumulando allievi di altre autoscuole. Eventuali trasferte del funzionario esaminatore ovvero trasferte in orario straordinario sono a carico dell’autoscuola richiedente.

Ai candidati **respinti** saranno restituiti il certificato medico che ha validità tre mesi, una delle due attestazioni di versamento su c.c.p. 4028 che ha validità due anni e l’**attestato di**

frequenza al corso che ha un anno di validità dalla data di fine corso che, se sono in corso di validità, possono essere usati per la reiterazione dell'istanza.

Le pratiche dei candidati **assenti** saranno restituite al tutor (su richiesta dello stesso) oppure riportate in ufficio dall'esaminatore, per poter essere utilizzate dagli interessati per una nuova prenotazione presso l'ufficio della Motorizzazione, senza altre spese.

La richiesta per effettuare l'esame presso la Motorizzazione, può essere presentata allo sportello n. 7 di questo Ufficio, sito a Padova in Galleria Spagna n. 7 da:

- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- persona, munita di delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della pratica (usare il modulo 01 delle informazioni, reparto conducenti, nel nostro sito: www.umcpadova.arpis.it);
- autoscuola o agenzia.

7) PROVA PRATICA DI GUIDA: per le istruzioni relative alle esercitazioni e la prova pratica di guida si rinvia al documento n. 005 delle informazioni CIGS del nostro sito web: www.umcpadova.arpis.it .

A riguardo si fa presente che l'art. 2 del D.I. 23 marzo 2011, n. 106, delega alle scuole solo lo svolgimento dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni, mentre la prova pratica di guida potrà essere effettuata sia come privatista che come allievo di autoscuola.

Si evidenzia che **l'esercizio abusivo dell'attività di istruttore di guida di un candidato al conseguimento del CIGC ricade nella fattispecie di cui all'art. 123, comma 11-bis, del CDS.**

8) DISCIPLINA DELLA REITERAZIONE DELL'ISTANZA: nel caso che il candidato non abbia superato la prova teorica, può ripeterla più volte, senza dover osservare intervallo alcuno tra una prova e l'altra, purché la stessa sia superata entro il limite di un anno dal termine del relativo corso di preparazione. Nel caso di non superamento della prova teorica è necessario ripresentare ogni volta l'istanza (documento n. 002 delle informazioni CIGS del nostro sito web).

Nel caso in cui il candidato non abbia superato entrambe le prove di guida consentite, deve sostenere nuovamente la prova teorica: a tal fine può avvalersi del corso di preparazione già frequentato, purché la prova teorica sia superata entro il limite di un anno dal termine del predetto corso. Anche in questo caso è necessario ripresentare ogni volta l'istanza (documento n. 002 delle informazioni CIGS del nostro sito web).

9) NORME TRANSITORIE:

I soggetti che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno integrare le istanze di conseguimento del CIGC con la certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore della stessa (conforme al documento n. 008 delle informazioni CIGS del nostro sito web: www.umcpadova.arpis.it), **in originale più fotocopia.**

**POSSIBILI SITUAZIONI DI EMERGENZA
NELLA CIRCOLAZIONE CON CICLOMOTORE**

(Art. 1, comma 1, lett. r))

- Circolazione su strada con binari tranviari a raso;
- variazione delle condizioni ambientali:
 - Improvviso temporale su strada extraurbana (la condizione su strada extraurbana può essere molto diversa da una strada urbana in relazione alla possibilità di fermarsi e trovare ricovero);
 - Presenza di brecciolino o sabbia sulla pavimentazione, in particolare in curva;
 - variazione di aderenza: passaggio su strisce orizzontali;
 - anomalia al freno agente sulla ruota anteriore o sulla ruota posteriore;
 - frenata su pavimentazione a bassa aderenza;
 - frenata con passaggio da pavimentazione a buona aderenza ad un'altra a bassa aderenza;
 - circolazione su strada dissestata;
 - circolazione dietro ad un autocarro da cantiere che trasporta sabbia.

**REGISTRO DI FREQUENZA DEL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA DI CONTROLLO DELLE
COGNIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI**
(Art. 2, comma 3)

Scuola

Autoscuola

Numero di iscrizione	Nominativo	Luogo e data di nascita	Residenza e indirizzo	Giorni di frequenza	Data esame
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il responsabile del corso

(FIRMA E TIMBRO DELLA SCUOLA O DELL'AUTOSCUOLA)

**ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI PREPARAZIONE
ALLA PROVA DI CONTROLLO DELLE COGNIZIONI
PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA
GUIDA DEL CICLOMOTORE
(Art. 2, comma 4)**

Si attesta che il/la Sig.
nat ... a prov. (.....),
il, ha frequentato presso questa (scuola/autoscuola) il corso di preparazione alla prova di controllo delle
cognizioni per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, conclusosi in data/..../.....

Luogo e data

Il responsabile del corso
(FIRMA E TIMBRO DELLA SCUOLA O DELL'AUTOSCUOLA)